Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 28 aprile 1926 — Numero 98

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) – ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» véggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G. Focola* — Aquila *F Agnelli* — Arezzo *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino. *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna. *L Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume. *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti* — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti. *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: (*). — Mantova. *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G T. Vincensi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana. R Majolo e Figlio.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C* — Trapani: *G Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L Cappellin* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N I T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — VB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 972.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 670.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione italo-albanese per lo scambio della corrispondenza e dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 dicembre 1922, numero 1678, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio della corrispondenza e dei pacchi postali, firmata a Tirana il 4 dicembre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 973.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 667.

51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che autorizza una 51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per la concessione di compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria, in relazione ad incarichi loro affidati nell'interesse dell'Amministrazione medesima, sono da erogare L. 20,000, in più del fondo già stanziato nel bilancio, per l'esercizio in corso.

Potendosi provvedere alla maggiore somma mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,826,109, rimane disponibile la somma di L. 1,173,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 51ª prelevazione nella somma di L. 20,000 a favore del capitolo n. 120: « Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 138. — COOP

Numero di pubblicazione 974.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 666.

Disposizioni per le gare di appalto da tenersi presso i Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1863, n. 1269;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuta l'opportunità, per una più sollecita esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno, di decentrare presso i Provveditorati alle opere pubbliche il servizio inerente agli appalti di lavori mediante asta o licitazione privata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aste per appalti di lavori dei quali i Provveditorati alle opere hanno la gestione, sono tenute di regola, qualunque ne sia l'importo, presso il Provveditorato competente.

E' in facoltà del Provveditore di disporre, in vista di speciali esigenze, che l'esperimento d'asta sia tenuto simultaneamente presso il Provveditorato e presso una delle Prefetture comprese nel compartimento.

Art. 2.

Le licitazioni private per l'appalto dei lavori di cui all'articolo precedente sono tenute, qualunque ne sia l'importo, presso il Provveditorato nel territorio nel quale si eseguono i lavori.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano pure all'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 137. — COOP

Numero di pubblicazione 975.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 668.

Approvazione della convenzione 18 febbraio 1926 per la cessione del tronco ferroviario Monteponi-Iglesias.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1915, n. 666, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 aprile 1915, con la Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Siliqua a Calasetta con diramazione da Palmas Suergiu ad Iglesias;

Visti i Nostri decreti 29 agosto 1922, n. 1298; 7 ottobre 1923, n. 2285, e 19 aprile 1925, n. 605, con i quali vennero approvati e resi esecutori, rispettivamente, gli atti 8 agosto 1922, 19 settembre 1923 e 10 aprile 1925, addizionali alla convenzione succitata;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 febbraio 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde, con sede in Roma, per la cessione alla Società stessa del tronco ferroviario Monteponi-Iglesias.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 139. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1926.

Autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni nel ramo trasporti, alla Società « Lloyd de France Maritime Transports » con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 18 aprile 1925 presentata dalla rappresentanza nel Regno della Società « Lloyd de France Maritime Transports » con sede in Parigi, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti;

Visti gli atti sociali;

Considerato che la rappresentanza ha eseguito il deposito della cauzione iniziale a garanzia della massa degli assicurati con contratti formanti il portafoglio italiano;

Decreta:

Articolo unico.

La Società « Lloyd de France Maritime Transports » in Parigi, capitale sociale Frs. 25.000.000, versato un quarto, con sede in Napoli della legale rappresentanza nel Regno, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni nel ramo trasporti.

Roma, addì 11 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

)SIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

S. E. il Ministro per i lavori pubblici, con lettera 22 aprile 1926, n. 14623, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1926, n. 264, col quale sono stati prorogati i termini di decadenza del contributo dello Stato per le case cooperative fra agenti ferroviari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione del Tribunale arbitrale misto italo-turco.

E' stato costituito addì 19 aprile 1926 in Costantinopoli il Tribunale arbitrale misto italo-turco previsto dagli articoli 92 e seguenti del Trattato di Losanna.

Tale Tribunale è chiamato a decidere su tutte le controversie che gli sono deferite dal Trattato anzidetto e nelle quali sono interessati cittadini italiani e protetti italiani dell'anteguerra (art. 64 di quel Trattato).

I reclami delle Parti debbono essere presentati al Tribunale arbitrale, giusta tassativa disposizione del Trattato stesso, nel termine perentorio di sei mesi dalla sua costituzione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione della Compagnia di assicurazioni « La Garantie francaise » di Lione.

Il liquidatore della gestione italiana della Compagnia di assicurazioni « La Garantie francaise » di Lione, ha richiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla società medesima a garanzia degli assicurati per contratti compresi nel portafoglio italiano.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi e delle obbligazioni delle Venezie.

Si notifica che nel giorno di venerdì 14 maggio 1926, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 3ª annuale estrazione per l'esercizio 1925-26, dei premi e delle obbligazioni delle Venezie di 1ª serie create con decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, per il risarcimento dei danni di guerra, da ammortizzare al 1° luglio p. v.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 55,000 sulle 1,895,600 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri dei premi e delle obbligazioni da rimborsare.

Roma, 26 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comando generale della Regia guardia di finanza

Concorso per un monumento ai caduti della Regia guardia di finanza.

A parziale modifica dell'art. 4 del bando di concorso per un monumento ai caduti della Regia guardia di finanza, pubblicato il 24 ottobre 1925, il termine già fissato al 1° maggio 1926 per la presentazione dei bozzetti viene prorogato al 31 agosto 1926.

Roma, 26 marzo 1926.

La Commissione esecutiva.

BANDO DI CONCORSO DEL 24 OTTOBRE 1925.

E' aperto un concorso fra gli artisti d'Italia per un monumento destinato a ricordare perennemente i caduti della Regia guardia di finanza nelle guerre per l'indipendenza della Patria e nell'adempimento del loro dovere.

I concorrenti debbono ideare un'opera d'arte monumentale di linee molto severe, la quale dovrà, nella più alta, nobile e quasi mistiva glorificazione dei caduti, raffigurare anche le più belle idealità della Regia guardia di finanza.

I caduti per la Patria sono immortali: il monumento non dovrà avere, quindi, carattere funerario.

L'artista è libero, nella sua concezione, di scegliere le forme scultorie ed architettoniche che giudicherà più appropriate: qualsiasi materiale statuario può essere usato.

Per le proporzioni del monumento, occorre tener presente che esso dovrà sorgere nel piazzale avanti la casema Vittorio Emanuele III in Roma, all'incrocio di via Carlo Fea e viale XXI Aprile. Sul monumento dovrebbero trovar posto le iscrizioni dedicatorie. I nomi gloriosi dei caduti dovranno invece essere incisi in apposite lapidi marmoree — fregiate di simboli decorativi — da collocarsi nell'atrio della caserma. Queste tavole, con l'artistica severità del loro stile, dovranno ricongiungersi all'alta significazione del monumento principale.

Norme per il concorso.

1. Il monumento sorgerà nel piazzale avanti la caserma Vittorio Emanuele III in Roma, all'incrocio di via Carlo Fea e viale XXI Aprile.

Le lapidi dovranno essere murate nell'atrio del fabbricato centrale.

2. La somma disponibile è di L. 1,000,000 circa.

3. Possono concorrere tutti gli artisti italiani.

4. I bozzetti, contrassegnati da un motto e accompagnati da una busta chiusa contenente nome, cognome e indirizzo dell'artista, dovranno essere presentati non più tardi delle ore 19 del 1° maggio 1926, franchi di spese, alla sede del Comando generale della Regia guardia di finanza.

La busta sarà aperta dopo il giudizio della giuria.

5. Il giudizio di questo concorso sarà dato inappellabilmente da una Commissione presieduta da S. E. il Comandante generale del Corpo e composta da due membri del Comitato centrale e da quattro della Commissione esecutiva. La Commissione prenderà le sue deliberazioni, dopo di aver sentito il parere di quegli artisti e critici d'arte che crederà di aggregarsi.

Se nessuno dei progetti venisse giudicato degno di esecuzione, il concorso sarà dichiarato nullo. La Commissione, in questo caso, potrà richiamare alla gara quelli fra i concorrenti che, a suo giudizio, saranno ritenuti migliori, oppure bandire un secondo concorso.

Il bozzetto prescelto dalla detta Commissione sarà sottoposto, prima dell'esecuzione, all'approvazione della Commissione artistica del comune di Roma.

6. All'artista vincitore sarà affidata l'esecuzione dell'opera.

7. Al secondo, terzo e quarto artista classificato nel giudizio della giuria sarà rispettivamente assegnato un premio di 15,000, 10,000 e 5000 lire.

8. Per l'esecuzione, la Commissione giudicatrice si riserva di fissare le modalità opportune, comprese quelle del pagamento e della data per il compimento delle opere. La stessa Commissione provvederà anche al collaudo del monumento.

9. I concorrenti non vincitori dovranno ritirare a proprie spese i bozzetti, un mese dopo la data del verdetto.

10. I progetti dovranno essere presentati in scala da 1 a 20, per il prospetto generale, e da 1 a 5, per i particolari.

Si dovranno, inoltre, presentare dei bozzetti in gesso del monumento e delle lapidi: una relazione, alla quale dovrà essere unito il preventivo della spesa, dovrà spiegare il concetto artistico dell'opera.

11. Qualora il vincitore dimostrasse di non essere in grado di condurre personalmente l'esecuzione delle opere, l'aggiudicazione sarà annullata.

12. La presentazione del progetto implicherà l'accettazione per parte del concorrente di tutte le clausole del presente concorso.

13. Per chiarimenti sulla planimetria dell'area destinata al monumento, sulla zona circostante, sulle parti della caserma in cui potranno essere collocate le lapidi, ecc., i concorrenti potranno rivolgersi alla Commissione esecutiva presso il Comando generale della Regia guardia di finanza (Ministero delle finanze) in Roma.

Roma, 24 ottobre 1925.

La Commissione esecutiva.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato